

A TUTTI I CLIENTI

Albizzate, 13/12/2022

CIRCOLARE N. 5

Oggetto : Aiuti e contributi pubblici : obbligo di pubblicazione

La **legge 124/2017** modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 8/2019 (art. 1, commi da 125 a 129) **prevede l'obbligo per le aziende di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno**, l'elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente.

CHI SONO I SOGGETTI ALL'OBBLIGO

I contribuenti soggetti all'obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

QUALI AIUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, **se di importo complessivo superiore a 10.000 euro**.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all'obbligo pubblicitario.

Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000 euro, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.

L'importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

Andranno pertanto considerati, ad es. per l'anno 2021 :

- **aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2021**
- **aiuti e contributi concessi / incassati nel 2021**

Sono soggetti all'obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I **“Contributi a fondo perduto COVID” erogati da Inps ed Agenzia dell’Entrate** percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria **NON RIENTRANO** nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:

- i **“Contributi a fondo perduto COVID”** rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano **“un rapporto one to one”** tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
- oltre che, per questi è già prevista l’iscrizione automatica al **“Registro nazionale degli aiuti di Stato”** istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente **“pubblicizzati”**.

Si ritiene invece che debbano esse pubblicati i contributi ricevuti :

- dai **COMUNI** per le diverse misure attuale a sostegno delle imprese
- dalla **CAMERA DI COMMERCIO** per i bandi della digitalizzazione, sanificazione e internazionalizzazione
- dalla **REGIONE LOMBARDIA**

DOVE E COME PUBBLICIZZARE GLI AIUTI

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.

E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

PUBBLICAZIONE SEMPLIFICATA

Ai sensi dell’art. 1, comma 125 quinquies, le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel **“Registro nazionale degli aiuti di Stato”** di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura:

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

L’impresa stessa può verificare gli aiuti di Stato e de minimis ad essa concessi nella sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti di Stato al link sopra riportato.

LE SANZIONI PREVISTE

Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede (art. 1. comma 125-ter), a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di € 2.000;
- la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Le imprese ARTIGIANE che avessero bisogno di rendere pubbliche le informazioni di trasparenza come previsto dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019, possono contattare ARTSER al link : <https://www.asarva.org/nostri-servizi/servizi/contributi-pubblici-informazioni-di-trasparenza-delle-imprese.html>

Le altre imprese (non artigiane) possono rivolgersi alla propria Associazione di Categoria.

Si ricorda che per gli aiuti ed i contributi pubblici ricevuti nel 2022 la scadenza per la comunicazione sarà il 30 giugno 2023 salvo proroghe.

Con i migliori saluti.

Studio Dott. Paolo Ferrari